



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 30 GEN. 2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50.

L'anno duemiladiciotto il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 21,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	
Aiello Anna Maria	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n 5414 del 26.01.2018, sottoposta dal Segretario Generale e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore proponente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non richiede ulteriori pareri;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 1 FEB, 2018 al 16 FEB, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

E. 1.
PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 5614 del 26 GEN 2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giampiero Bella

RICHIAMATO l'art. 113 D.Lgs. 50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche;

PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra occorre modificare il regolamento interno per l'incentivo al personale;

VISTO lo schema di "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla scorta delle direttive dell'A.C. e con il coordinamento del Segretario Generale;

DATO ATTO che tale schema di regolamento contenente la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.lgs. n. 50/2016, è stato oggetto di informativa alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs n. 165/2012, come modificato dall'art. 2 comma 18, del D.lgs. n. 95/2012;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione del suddetto "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50", come da testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, che individua nella Giunta comunale l'organo competente all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTO l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;


PROPONE

1. di approvare il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50", che si compone di n. 12 articoli e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. di dare atto che il citato regolamento si applica a tutte le opere, lavori o forniture e servizi avviati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.lgs.n. 50/2016 ed abroga e sostituisce il precedente regolamento disciplinante la materia;
3. di dare atto che gli oneri afferenti al fondo incentivante per funzioni tecniche, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, saranno indicati nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, ed impegnati con Determinazione del Responsabile del Settore competente prima dell'inizio dell'opera/lavoro o dell'inizio del servizio/fornitura;
4. di pubblicare l'allegato Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;
5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato nell'interesse dell'Ente.

Il Segretario Generale
Giampiero Bella

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li	Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li	Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2016. Modica, li	Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30 GEN. 2018

Il Segretario Comunale


REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI

ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N.50.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 11 - RINVIO

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto tra i dipendenti dell'ente, dell'incentivo di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

2. L'attribuzione di tale incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità ed all'incremento della produttività del personale comunale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti che, nell'ambito delle procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, sono incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le fattispecie che non comportino la predisposizione di alcun elaborato tecnico o che siano affidate su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa, nonché le fattispecie appaltate tramite affidamenti diretti senza previa consultazione di due o più operatori economici o i lavori effettuati in amministrazione diretta.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) il personale degli uffici che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

- b) il personale degli uffici incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) il responsabile unico del procedimento;
- d) i collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
- e) il personale al quale è affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (Centrale Unica di Committenza).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Tale fondo, così determinato, non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi destinati ad incentivo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico. E ciò nella misura del 50% a favore delle suddette esigenze dei Settori che con i lavori servizi o forniture gestiti hanno generato tale fondo, e per il restante 50% a tutti gli altri Settori dell'Ente secondo le esigenze individuate dall'Amministrazione.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1, con riferimento alle opere o lavori pubblici, viene stabilita in base alle seguenti classi di importo:

- a) per opere e lavori fino a € 2.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 2.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per opere, lavori di importo superiore a € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara.

5. L'entità del fondo di cui al comma 1, con riferimento a servizi o forniture, viene stabilita in base alle seguenti classi di importo:

- a) per servizi o forniture fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo superiore € 1.500.001,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato con determinazione del Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Con tale provvedimento, il dirigente/responsabile provvede alla individuazione del gruppo di lavoro, costituito dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

3. La composizione del gruppo è definita dal suddetto Responsabile sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

4. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale e con l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro secondo la tabella riportata al successivo art. 6 del presente Regolamento.

5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dallo stesso Responsabile di cui al comma 1.

6. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il personale al quale formalmente è affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale formalmente è affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale della Centrale Unica di Committenza, al quale è affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- e) il personale al quale formalmente è affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale formalmente è affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale è dato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente/responsabile preposto alla struttura competente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive stabilite nella seguente tabella, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Incentivi per lavori e opere (% espresse in centesimi rispetto all'80 %)			
1 Fasi del procedimento	2 quota	3 Attività specifica	4 Ripartizione
programmazione della spesa per interventi	10%	programmazione della spesa, ivi compresa la previsione e quantificazione della spesa per le procedure espropriative	4% rup 3% supporto tecnico 3% amministrativo
verifica preventiva dei progetti (art. 26 del codice degli appalti)	7%	attività di verifica dei progetti	per progetti: < € 1 milione, il rup > € 1 milione, il soggetto individuato
fase di affidamento	8%	attività di predisposizione e di controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito e collazione con il capitolato approvato)	5% responsabile CUC, o il RUP nelle gare gestite unicamente dal Settore con proprio personale 3% ripartito in quote eguali ai componenti CUC impegnati o al personale del Settore che gestisce la gara in autonomia
fase della esecuzione - direzione lavori e collaudi	50%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione dei lavori (comprensiva del certificato di regolare esecuzione o assistenza al collaudo tecnico amm.vo), collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	<u>Uff. Direzione Lavori:</u> 27 % direttore lavori 7 % direttore operativo 4 % ispettore cantiere 2 % ripartito in quote eguali ai collaboratori tecnici e/o amm/vi dell'uff. D.L. ----- <u>Collaudi:</u> 10% collaudo tecnico/amm.vo e eventuale collaudo statico
responsabilità del procedimento	25%	attività elencate dall'art.31 del codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	15% rup 10 % ripartito in quote eguali ai collaboratori tecnici o amm/vi *
TOTALI	100		100

* Qualora non vengano nominati collaboratori - tecnici o amministrativi al RUP e lo stesso svolge tutte le funzioni dell'Ufficio, l'intera percentuale è assegnata al solo RUP.

Incentivi per servizi e forniture (% espresse in centesimi rispetto all'80 %)			
1 Fasi del procedimento	2 quota	3 Attività specifica	4 Ripartizione
programmazione degli interventi (art.21 del codice degli appalti)	15%	programmazione dell'intervento (predisposizione/approvazione del progetto, ecc.)	10% rup 5% ripartito in quote eguali ai collaboratori tecnici e/o amm/vi *
fase di affidamento	15%	attività di predisposizione e di controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito e collazione con il capitolato approvato)	10% responsabile CUC 5% ripartito in quote eguali ai componenti CUC impegnati. O, nelle gare gestite unicamente dal Settore con proprio personale, in autonomia, allo

			stesso personale del Settore, ripartito, secondo le stesse percentuali precedenti, tra il RUP e i collaboratori dello stesso
fase della esecuzione	45%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici e di direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	30 % direttore esec. contr. 15 % ripartito in quote eguali ai collaboratori
responsabilità del procedimento (ufficio del rup)	25%	attività elencate dall'art.31 del codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	15% rup 10 % ripartito in quote eguali ai collaboratori
TOTALI	100		100

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.
4. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
6. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente/responsabile del settore competente, su proposta del RUP certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente/responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente/responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. Il dirigente/responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi e provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione definitiva della gara d'appalto;

- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);

- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano la quota del fondo di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Stipendi in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. Le somme non assegnate ai sensi dei due commi precedenti saranno accantonate ed utilizzate ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del presente Regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 10 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Nelle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti dalla centrale unica di committenza, le somme spettanti a titolo di incentivo al personale dell'Ente impegnato in tale stazione unica appaltante per le funzioni tecniche svolte in tali procedure, dovranno essere versate, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, dall'ente convenzionato alla CUC direttamente interessata alla procedura.

2. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del responsabile della stazione unica appaltante tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

3. Il responsabile del servizio "Stazione unica appaltante" liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune convenzionato.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.04.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09.06.2005.